

SENTENZA DELLA CORTE  
DEL 1° MARZO 1973 <sup>1</sup>

**Hubert Bentzinger**  
**contro Steinbruchs-Berufsgenossenschaft**  
**(domanda di pronunzia pregiudiziale**  
**proposta dal Landessozialgericht Baden-Württemberg)**

«Conflitto di leggi sulla previdenza sociale»

Causa 73-72

**M a s s i m e**

*Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Lavoratore residente nel territorio di uno Stato membro — Attività svolta nel territorio di più Stati membri — Leggi da applicarsi — Leggi dello Stato di residenza — Numero dei datori di lavoro — Irrilevanza*

*(Regolamento n. 3, art. 13, n. 1, c)*

L'art. 13, n. 1, lettera c), 1° comma, del regolamento n. 3 va interpretato nel senso ch'esso si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipenda da

uno o più datori di lavoro e qualunque sia il luogo in cui è avvenuto il fatto generatore del diritto alle prestazioni.

Nel procedimento 73-72,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Landessozialgericht (Corte d'appello per la previdenza sociale) del Baden-Württemberg, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

HÜBERT BENTZINGER, residente in Weil/Rhein,

e

STEINBRUCHS-BERUFGENOSSENSCHAFT (Mutua assicuratrice contro gl'infortuni per gli addetti alle cave), con sede in Hannover,

1 — Lingua processuale: il tedesco.

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, n. 1, c) del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3 — relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — come modificato dal regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutschner e C. O'Dalaigh, giudici;

avvocato generale: H. Mayras,  
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### In fatto

#### I — Gli antefatti e il procedimento

Il sig. Hubert Bentzinger, ingegnere di nazionalità tedesca, è dal 1958 alle dipendenze della Hupfer GmbH, che esercisce una cava di sabbia e ghiaia in Weil/Rhein, e dal 1963, col consenso del suo datore di lavoro tedesco, dell'impresa francese Grande Sablière de Saint-Louis, di Saint-Louis (Alsazia). L'8 settembre 1970 egli era vittima di un infortunio sul lavoro presso la Grande Sablière de Saint-Louis e il 24 maggio 1971 chiedeva alla Steinbruchs-Berufsgenossenschaft il relativo indennizzo ai sensi della Reichsversicherungsordnung (codice tedesco delle assicurazioni sociali).

La domanda veniva respinta con provvedimento 27 settembre 1971, per il motivo che l'art. 12 del regolamento del Consiglio CEE 25 settembre 1958, n. 3 — relativo alla previdenza sociale dei lavora-

tori migranti (GU n. 30, pag. 561) — stabilisce che i lavoratori subordinati o assimilati occupati nel territorio di uno Stato membro sono, in linea di principio, soggetti alle leggi di questo Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro.

Il Sozialgericht (tribunale per la previdenza sociale) di Friburgo in Brisgovia, adito dal Bentzinger il 26 ottobre 1971, con sentenza 21 marzo 1972 annullava detto provvedimento applicando l'art. 13, n. 1, c) di detto regolamento n. 3 (come modificato dal regolamento del Consiglio 10 marzo 1964, n. 24; GU pag. 746), a norma del quale i lavoratori dipendenti o assimilati che svolgono normalmente la propria attività nel territorio di più Stati membri sono, salvo eccezioni, soggetti alle leggi di quello fra detti Stati nel cui territorio risiedono.

Su appello della Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, il Landessozialgericht Ba-

den-Württemberg (2<sup>a</sup> Sezione), sedente in Stoccarda, con ordinanza 21 settembre 1972 ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata sulla seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 13, lett. c), del regolamento del Consiglio CEE 25.9.1958 n. 3 (relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti) presupponga che il lavoratore subordinato abbia svolto la propria attività in più Stati membri per un solo datore di lavoro, oppure valga anche nel caso che i datori di lavoro siano più di uno.

L'ordinanza del Landessozialgericht è pervenuta nella cancelleria di questa Corte l'11 ottobre 1972.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, la Commissione delle Comunità europee ha depositato osservazioni scritte il 19 dicembre 1972.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Il convenuto nella causa principale, rappresentato dall'avv. Helmut Aulepp, del foro di Friburgo in Brisgovia, e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Karpenstein, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 30 gennaio 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 20 febbraio 1973.

## II — Osservazioni presentate alla Corte

Le osservazioni scritte e orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:

### A — Sulla ricevibilità

La Commissione sostiene che la presente domanda d'interpretazione del regolamento n. 3 è ricevibile, benché questo sia stato abrogato, con effetto dal 1° ottobre 1972, dal regolamento del Consiglio n.

1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2). L'infortunio che ha dato origine alla causa principale è infatti avvenuto — e la questione pregiudiziale è stata sottoposta alla Corte — quando il regolamento n. 3 era ancora in vigore. Onde evitare un'ulteriore domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al regolamento n. 1408/71, è tuttavia opportuno tener conto, nel risolvere la questione, della nuova disciplina.

### B — Nel merito

Il sig. Bentzinger, convenuto nella causa principale, sostiene che l'art. 13, n. 1, c) del regolamento n. 3 non presuppone affatto che il lavoratore svolga la propria attività in più di uno Stato membro per un solo datore di lavoro. Questa interpretazione trova conferma nell'art. 14, n. 1, comma c), numero i) del regolamento n. 1408/71. Il convenuto nella causa principale è soggetto alle leggi dello Stato membro nel quale risiede, cioè della Repubblica federale di Germania.

La Commissione svolge essenzialmente le seguenti considerazioni:

a) Quanto al principio dell'applicazione delle leggi di un solo Stato membro

La disciplina che coordina i regimi di previdenza sociale nell'ambito della Comunità deve necessariamente determinare quali siano le leggi da applicarsi nel caso in cui il luogo di residenza e il luogo di lavoro non si trovino nello stesso Stato membro oppure nel caso in cui venga svolta un'attività in più di uno Stato membro. Si tratta di evitare il cumulo o la confusione degli oneri e delle responsabilità che deriverebbero dall'applicazione, congiunta o alternativa, di più di un diritto. Il regolamento n. 3 e il regolamento n. 1408/71 sono quindi basati sul principio che il lavoratore deve — quando si tratta dello stesso periodo — essere soggetto alle norme di un solo Stato membro.

b) Quanto al sistema delle norme di riferimento

Il lavoratore che svolge la propria attività in un solo Stato membro è soggetto alle leggi di questo. Se viceversa svolge la propria attività, in via permanente o temporanea, in vari Stati membri, il regime da applicarsi varia secondo le caratteristiche del caso concreto.

L'art. 12 del regolamento n. 3 stabilisce il principio che il lavoratore è soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro nel cui territorio egli è occupato. L'art. 13 prevede determinate eccezioni a questo principio. La prima riguarda i lavoratori «distaccati», cioè quelli che vengono inviati provvisoriamente dal datore di lavoro, avente sede in uno Stato membro, nel territorio di un altro Stato membro allo scopo di effettuarvi un lavoro per suo conto. La seconda eccezione riguarda il personale viaggiante di un'impresa che effettua il trasporto di passeggeri o di merci nel territorio di uno o più Stati membri. La terza eccezione, cui è dedicato l'art. 13, n. 1, c), del regolamento n. 3, riguarda i casi in cui il lavoratore — non appartenente alla categoria menzionata dall'art. 13, n. 1, b) — svolge normalmente la propria attività nel territorio di più Stati membri. Questa eccezione è stata introdotta nel regolamento n. 3 dal regolamento del Consiglio n. 24/64.

L'art. 13, n. 1, c), contempla varie ipotesi; il primo inciso riguarda il caso — che è quello che costituisce oggetto della causa principale — del lavoratore subordinato o assimilato che risiede nel territorio di uno Stato membro e svolge la propria attività tanto nello Stato in cui risiede quanto in altri Stati membri.

c) Quanto all'interpretazione dell'art. 13, n. 1, c) del regolamento n. 3

Le eccezioni al principio dell'applicazione del diritto vigente nello Stato in cui il lavoratore è occupato non presuppongono affatto che esso dipenda da una sola impresa.

Se si ammettesse il contrario, si giungerebbe precisamente al risultato che i re-

golamenti n. 3 e n. 1408/71 hanno voluto escludere, cioè l'applicazione simultanea di due diritti diversi, con tutte le complicazioni inerenti ad una situazione del genere. Sarebbe certo perfettamente possibile stabilire con esattezza a chi vada addebitato l'infortunio dell'attore nella causa principale; l'infortunio, dato che è avvenuto nell'azienda del datore di lavoro francese, andrebbe addebitato all'ente previdenziale francese. Dei dubbi potrebbero sorgere però già nel caso che l'infortunio fosse avvenuto durante il tragitto dall'una all'altra azienda. D'altronde, i rischi di malattia, d'invalidità o di maternità sono assolutamente indivisibili e non possono essere addebitati con riguardo a chi sia il datore di lavoro. È impossibile la separazione generale dei vari rischi coperti dalla previdenza sociale; va quindi esclusa l'interpretazione dell'art. 13 che porterebbe all'applicazione simultanea di più diritti diversi.

I regolamenti nn. 3 e 1408/71 sono basati sul principio dell'unità del diritto da applicarsi per i vari rami assicurativi. Essi non ammettono quindi, nemmeno nei casi in cui sarebbe di per sé possibile addebitare un rischio determinato, una soluzione che assoggetterebbe il lavoratore, per lo stesso periodo, a regimi nazionali diversi.

La lettera dell'art. 13 del regolamento n. 3 non conduce ad un'interpretazione diversa.

La diversa redazione dei due commi dell'art. 13, n. 1, c) — nel primo dei quali non ricorre l'espressione «datore di lavoro» — non ne restringe la portata; il primo comma non esclude affatto l'ipotesi di più datori di lavoro.

Un esame più approfondito delle due ipotesi contemplate dall'art. 13, c), secondo comma, mostra che gli autori del regolamento hanno inteso elaborare norme semplici e chiare per situazioni controverse che possono sorgere dal fatto che viene svolta un'attività in più Stati membri. In proposito sono stati posti due principi: il primo è che il lavoratore deve sempre essere soggetto al regime di un solo Stato membro; il secondo è quello della preferenza da darsi al regime

dello Stato membro nel cui territorio sono riuniti vari dei possibili criteri di addebitamento (occupazione, residenza, sede del datore di lavoro). In linea di principio, prevalgono i «legami» più stretti o più importanti.

Quando i «legami» con vari Stati membri all'incirca si equivalgono, il regolamento — allo scopo di semplificare le cose, evitando delle norme di delimitazione complicate — stabilisce che si deve applicare il regime dello Stato di residenza.

L'art. 14, n. 1, comma c), numero i) del regolamento n. 1408/71 esprime in forma più chiara il disposto dell'art. 13, n. 1, c) del regolamento n. 3, stabilendo che «Il lavoratore . . . che svolge normalmente la sua attività nel territorio di due o

più Stati membri, è soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se esercita parte della sua attività in tale territorio o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri».

Questa disposizione fa chiaramente intendere che il numero dei datori di lavoro è irrilevante.

Concludendo, la Commissione propone che la questione sia risolta come segue:

L'art. 13, c), del regolamento n. 3 non presuppone che il lavoratore svolga la propria attività in più Stati membri per un solo datore di lavoro.

## In diritto

- 1 Con ordinanza 21 settembre 1972, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre 1972, il Landessozialgericht Baden-Württemberg ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 13, n. 1, lettera c), 1° comma, del regolamento 25 settembre 1958, n. 3 (GU pag. 561) — relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti — come modificato in specie dal regolamento del Consiglio n. 24/64 (GU pag. 746), e diretta ad accertare se detta disposizione si applichi al lavoratore subordinato che si trovi alle dipendenze di più di un datore di lavoro in più di uno Stato membro.
- 2 Dall'ordinanza di rinvio si desume che la questione è stata sollevata in una controversia fra un ente previdenziale tedesco, attore nella causa principale, ed un lavoratore — residente in Germania e alle dipendenze, in Germania e in Francia, di datori di lavoro diversi — il quale ha subito in Francia un infortunio sul lavoro.

L'ente previdenziale tedesco si è rifiutato di addossarsi detto infortunio, adducendo che l'art. 13, n. 1, c), 1° comma, del regolamento n. 3 — il quale contempla l'applicazione delle leggi dello Stato di residenza del lavoratore, nel caso in cui questo svolga la propria attività nel territorio di questo Stato e su quello di uno o più Stati membri — si applica unicamente alla condizione che il lavoratore sia alle dipendenze di un solo datore di lavoro, il che nella fattispecie non si verifica.

- 3 A norma dell'art. 12 del regolamento n. 3, si applicano in linea di principio le leggi dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è occupato. L'art. 13 contempla varie eccezioni a tale principio, eccezioni il cui scopo è di evitare che, nel caso in cui i luoghi in cui il lavoratore è occupato siano sparsi in più di uno Stato membro, il principio stesso si risolva nell'applicazione di più diritti diversi. A tale scopo, il regolamento ha scelto, a seconda delle circostanze, dei luoghi di riferimento particolari, diversi da quello in cui il lavoratore è occupato.

L'art. 13, n. 1, c), 1° comma, contempla, più particolarmente, l'ipotesi del lavoratore che svolga normalmente la propria attività nel territorio di più Stati membri, pur risiedendo nel territorio di uno degli Stati in cui lavora. In tale ipotesi, le leggi da applicarsi sono quelle dello Stato nel cui territorio il lavoratore svolge una parte della propria attività ed ha la propria residenza.

- 4 Questa disposizione non pone alcuna altra condizione e si applica quindi indistintamente, a prescindere sia dal numero dei datori di lavoro, sia dal luogo in cui si è prodotto l'evento che ha dato origine al diritto alle prestazioni previdenziali.

Le distinzioni suggerite dalla convenuta nella causa principale sarebbero in contrasto, non solo con la lettera del regolamento, ma anche con lo spirito degli artt. 12 e 13. La tesi della convenuta porterebbe infatti, nel caso in cui il lavoratore dipendesse da più datori di lavoro, ad un risultato che il regolamento ha precisamente voluto evitare, cioè l'applicazione di diritti diversi.

Una tesi del genere, benché sia al limite sostenibile nel caso di un infortunio sul lavoro che ricada nell'ambito di applicazione territoriale di uno dei diritti di cui trattasi, darebbe luogo a complicazioni inestricabili nel caso dei rischi che, per loro natura, non possono essere localizzati.

- 5 La questione va quindi risolta nel senso che l'art. 13, n. 1, lettera c), 1° comma, del regolamento n. 3 si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipenda da uno o più datori di lavoro.

Questa interpretazione è del resto in armonia con l'art. 14, n. 1, lettera c) del regolamento del Consiglio n. 1408/71 (GU n. L 149, pag. 2), entrato in vigore il 1° ottobre 1972, il quale all'art. 94, n. 3, stabilisce che un diritto contemplato da detto regolamento sorge anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente alla sua entrata in vigore.

## Sulle spese

- 6 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al Landessozialgericht Baden-Württemberg, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,

sentita la relazione del giudice relatore,

sentite le osservazioni orali del convenuto nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,

visto il regolamento del Consiglio n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti, in ispecie gli artt. 12 e 13,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20,

visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottoposta dal Landessozialgericht Baden-Württemberg (2<sup>a</sup> Sezione) con ordinanza 21 settembre 1972, afferma per diritto:

**L'art. 13, n. 1, lettera c), 1° comma, del regolamento n. 3 — relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti — va interpretato nel senso che esso si applica indipendentemente dal fatto che il lavoratore dipenda da uno o più datori di lavoro.**

Lecourt	Monaco	Pescatore
Donner	Mertens de Wilmars	Kutscher
		O'Dalaigh

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° marzo 1973.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt